



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI MONFALCONE

Viale O. Cosulich 24 - 0481/496611- cp-monfalcone@pec.mit.gov.it -
www.guardiacostiera.gov.it/monfalcone

ORDINANZA

Oggetto: Tabelle minime di armamento per unità passeggeri adibite alla navigazione nella laguna di Grado e Marano.

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Monfalcone,

- VISTO: il D.P.R. 435/1991, di approvazione del “Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare”;
- VISTO: il D.lgs. 271/1999, di adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali;
- VISTO: il D.lgs. 108/2005, di attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare;
- VISTO: il D.lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTO: il Dispaccio prot. 4130566 in data 11/05/1987 dell'allora Ministero della Marina Mercantile;
- VISTO: il D.P.R. 18/04/2006, n. 231, recante la definizione delle qualifiche professionali del personale marittimo ed i relativi requisiti minimi;
- VISTO: il D.lgs. 71/2015, di attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare;
- VISTO: la Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Titolo “Personale marittimo” – Serie “Tabelle di armamento” n. 001 del 20.10.2010, recante “Linee guida per la determinazione delle tabelle minime di armamento”;
- VISTO: il Dispaccio prot. 96471 del 01/08/2017 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, con il quale è stata ribadita la competenza delle Autorità marittime locali in materia di tabelle di armamento per il naviglio escluso dal campo di applicazione della citata circolare;
- VISTO: gli articoli 81 e 317 del Codice della Navigazione nonché gli articoli 59 e 426 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTA: la Risoluzione A.849(20) del 27.11.1997 dell'IMO in materia di miglioramento continuo degli standard di sicurezza a bordo;

CONSIDERATO: che con Ordinanza n. 83/2012, questo Compartimento Marittimo ha disciplinato le tabelle minime di armamento per le unità passeggeri abilitate alla navigazione speciale nazionale locale nella laguna di Grado e Marano;

CONSIDERATO: che successivamente gli Uffici Circondariali Marittimi di Grado e Porto Nogaro, con proprie ordinanze (rispettivamente n.42 del 23.06.2022 e n.43 del

27.06.2022), hanno adottato provvedimenti organici e aggiornati in materia di tabelle minime di armamento per le unità ricadenti nei rispettivi ambiti di giurisdizione;

CONSIDERATO: che pertanto la disciplina contenuta nell'Ordinanza n. 83/2012 di questo Compartimento risulta ormai integralmente assorbita e superata dalle citate ordinanze circondariali;

ORDINA

ARTICOLO UNICO

È abrogata l'Ordinanza n. 83 del 18 ottobre 2012 del Compartimento Marittimo di Monfalcone, recante "Tabelle minime di armamento per unità passeggeri adibite alla navigazione nella laguna di Grado e Marano", in quanto sostituita dalle Ordinanze in materia emanate dagli Uffici Circondariali Marittimi di Grado e Porto Nogaro, ciascuno per i rispettivi ambiti territoriali di competenza.

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

La pubblicità sarà assicurata mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it nella sezione "Ordinanze" di questa Capitaneria di Porto.

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Fausto SCHIRONE